COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) TOMMASI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 23/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 10/9/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31/1/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 3.025,94, di cui € 966,00, a titolo di "commissioni di attivazione", € 1.491,87, a titolo di "commissioni di gestione pratica" (al netto di € 1.225,23, già rimborsati in sede di conteggio estintivo) ed € 1.794,00, a titolo di oneri di intermediazione;
- interessi legali dal giorno del ricorso.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e confermato dall'orientamento dei Collegi ABF;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 1.225,23), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento, accettando la ripartizione della "quota oneri" riferita alle voci



commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Rinnova in sede di ricorso la disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 826,64 (non accettata dal cliente nell'interlocuzione pre ricorso) "calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, ivi compresa la quota parte del premio assicurativo non maturata";

- la non ripetibilità delle commissioni di intermediazione atteso il loro carattere *up-front*, in quanto dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente contesta la fondatezza delle argomentazioni dell'intermediario e chiede il rimborso degli oneri "relativi al costo di intermediazione" secondo il criterio pro rata temporis, in quanto la loro definizione assolutamente generica non consente di configurarli come commissioni di intermediazione.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up-front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che vada riconosciuta natura recurring alle commissioni di attivazione e alle commissioni di gestione pratica in quanto volte a remunerare cumulativamente attività relative tanto alla fase preliminare della concessione del prestito quanto quelle inerenti la sua fase esecutiva come risulta dalla descrittiva in contratto. La somma astrattamente retrocedibile secondo il criterio lineare è pari ad € 966,00 per le commissioni di attivazione, mentre per le commissioni di gestione pratica deve darsi atto del loro parziale rimborso nella misura spettante di € 1.225,23 come da conteggio estintivo. Ne residua, pertanto, l'importo retrocedibile di € 266,64.

Quanto alla commissione di intermediazione si ritiene essa abbia natura *up-front* in quanto i relativi costi sono remunerativi di una serie di attività preliminari, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti, che si esauriscono con la conclusione del contratto. Essi vanno rimborsati in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento e, pertanto, il Collegio ne riconosce il diritto alla retrocessione per l'importo di € 1.104,73.

Il calcolo è effettuato in relazione all'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuto alla cinquantunesima rata.

Si riporta la tabella riepilogativa.



durata del finanziamento	120
rate scadute	51
rate residue	69

TAN	•	4,70%
% da retrocedere		35,41%

		re	ızioni				
	importo	in proporzione lineare		in proporzione con gli interess	i rimborsi	rimborsi	
oneri di intermediazione	€ 3.120,00	€ 1.794,00	0	€ 1.104,73		Y	€ 1.104,73
commissioni di gestione pratica	€ 2.594,56	€ 1.491,87	◉	€918,68 🗅	€ 1.225,23	\	€ 266,64
commissioni di attivazione	€ 1.680,00	€ 966,00	•	€ 594,85		<	€ 966,00
		€0,00	0	€0,00 €)	<	€ 0,00
		€0,00	•	€0,00 €)	₹	€ 0,00
		€0,00	0	€0,00)	<	€ 0,00
		€0,00	•	€0,00 €)	₹	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						ζ.	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.337,37
rimb già effettuati, decurtati	€ 1.225,23
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli interes	1
interessi legali	sì 🔻

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 2.337,37 oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.337,37, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS